



STATUTO

Art. 1

(Denominazione, natura e sede)

E' costituita, in conformità del Codice Civile e della Legge n° 49 del 26 febbraio 1987, l'Associazione denominata

"COSV - Coordinamento delle Organizzazioni per il Servizio Volontario" (di seguito la "Associazione").

L'Associazione è una Organizzazione Non Governativa per la cooperazione internazionale allo sviluppo.

L'Associazione opera senza scopo di lucro.

La sede legale è in Milano, via Soperga n. 36.

L'Associazione potrà istituire e sopprimere sedi operative, sedi secondarie, sezioni staccate, rappresentanze, delegazioni, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalla leggi vigenti sia in Italia sia all'estero.

Art. 2

(Finalità)

L'Associazione, che non ha fini di lucro, ha come scopo istituzionale quello di promuovere, nella più ampia considerazione delle opinioni dei suoi aderenti, il rispetto delle libertà fondamentali, dei diritti, dell'indipendenza politica ed economica, dello sviluppo equo e sostenibile e dell'autodeterminazione dei popoli e degli individui, uniformandosi ai principi esposti nella Carta delle Nazioni Unite.

L'Associazione realizza iniziative di cooperazione allo sviluppo, di aiuto umanitario, di educazione multiculturale, di formazione e informazione in Italia e all'estero e ogni altra iniziativa idonea a raggiungere tali obiettivi.

Art. 3

(Attività)

Al fine del perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione, in via esemplificativa e non esaustiva:

- promuove e favorisce l'operato di organizzazioni, enti e persone che, in Italia e all'estero, lavorano nel campo della cooperazione allo sviluppo e per la solidarietà tra i popoli, allo scopo di attuare una migliore e sempre più efficace cooperazione, promuovendo, con reciproco vantaggio, rapporti di equo scambio tra i popoli in campo culturale, sociale ed economico;
- favorisce con attività ed interventi le iniziative di autosviluppo dei popoli dei paesi in via di sviluppo, nel rispetto della loro autonomia politica, economica e culturale, utilizzando adeguati strumenti di intervento;
- interviene nei casi di catastrofe di origine naturale o umana ed in altre situazioni di emergenza;
- sostiene le scelte di libertà dei popoli oppressi, l'autodeterminazione e l'autosufficienza economica dei popoli liberi, con la solidarietà e il contributo culturale, politico e materiale;
- promuove in Italia e all'estero iniziative per l'informazione sul sottosviluppo e per l'educazione allo sviluppo;
- realizza iniziative di formazione in Italia e all'estero;
- compie ogni altra attività ritenuta strumentale alle finalità istituzionali.

Art. 4

(Soci)

Sono soci coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche e di enti privi di personalità giuridica, nella persona di un rappresentante designato con apposita deliberazione dell'ente interessato.

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione, il Codice di Comportamento e i suoi regolamenti e di impegnarsi per la realizzazione degli

scopi sociali. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberando l'iscrizione nel registro dei soci o il diniego.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri. Ciascun socio, in particolare, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. I soci sono tenuti a versare il contributo annuale deliberato dall'Assemblea, nel termine da essa stabilito. Tale contributo non è trasferibile e non è in alcun caso ripetibile.

La qualifica di Socio si perde per:

- morte della persona fisica, estinzione dell'ente;
- recesso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio Direttivo per iscritto, con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, ed ha effetto allo scadere dell'anno in corso;
- decadenza. Il Socio decade automaticamente in caso di: (i) fallimento o sottoposizione a procedure concorsuali o ad altre procedure liquidatorie; (ii) condanna definitiva ad una pena che comporti, anche temporaneamente, interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi; (iii) dichiarazione di interdizione o inabilitazione; (iv) mancato pagamento della quota sociale nel termine previsto dall'Assemblea.
- espulsione. Il Socio può essere espulso per (i) morosità; (ii) constatata violazione delle norme statutarie o regolamentari o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione; (iii) aver tenuto una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'Associazione; (iv) essere incorso in una mancanza così grave da non consentire, per ragioni di opportunità, la prosecuzione del rapporto associativo.

La perdita della qualifica di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso al Collegio dei Garanti.

I Soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di far parte dell'Associazione non possono ripetere i contributi versati né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 5

(Organi dell'Associazione)

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Garanti;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6

(L'Assemblea)

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ed è di regola presieduta dallo stesso. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione. La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci; in tal caso l'avviso di convocazione deve essere comunicato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta a cura del Presidente.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- i. l'approvazione del programma generale delle attività e del bilancio preventivo;
- ii. l'approvazione della relazione sulle attività e del bilancio consuntivo;
- iii. l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- iv. la nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- v. la nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- vi. la nomina dei membri del Collegio dei Garanti;

vii. la determinazione dell'ammontare della quota associativa annuale.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

L'avviso di convocazione, che deve indicare giorno, luogo e ora della riunione e l'ordine del giorno, è inviato individualmente per iscritto ai soci almeno otto giorni prima della data stabilita (tre in caso di urgenza) con modalità tali da assicurarne la conoscenza, ed è reso pubblico nella sede sociale.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega. Ciascun socio può essere portatore di non più di due deleghe. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sono richieste le maggioranze indicate nell'articolo 12 del presente statuto.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci.

Art. 7

(Presidente e Vice Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i Soci.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

La carica di Presidente non è cumulabile con quella di membro del Collegio dei Garanti.

Il Presidente:

- i. ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- ii. ha facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- iii. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- iv. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli al Consiglio stesso entro 30 giorni.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di sette componenti, compreso il Presidente. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Compete al Consiglio Direttivo:

- i. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati dalla legge o dallo statuto ad altri organi;
- ii. fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- iii. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo per l'approvazione entro il 31 dicembre di ciascun anno;

- iv. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo per l'approvazione entro il 30 aprile di ciascun anno;
 - v. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando le attività e autorizzando la spesa;
 - vi. deliberare in merito all'ammissione di nuovi soci e alla perdita della qualifica di socio;
 - vii. nominare, all'occorrenza, un Segretario generale determinandone le funzioni e l'eventuale compenso, nonché ogni altro organismo necessario e/o utile per il buon andamento dell'Associazione.
- Il Consiglio Direttivo può delegare l'ordinaria amministrazione al Presidente, a singoli componenti e/o ad altri organi ed organismi dell'Associazione.

Art. 9 (Collegio dei Garanti)

Il Collegio dei Garanti è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea anche tra i non Soci, ciascuno dei quali dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

I Garanti verificano che gli altri organi dell'Associazione operino nel rispetto delle finalità e degli obiettivi secondo i mandati ricevuti dall'Assemblea dei Soci.

I Garanti hanno diritto di partecipare in veste di osservatori alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Collegio dei Garanti:

- convoca l'assemblea ordinaria e straordinaria qualora il Presidente non provveda;
- decide sui ricorsi presentati dai Soci contro la delibera di esclusione.

Art. 10 (Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo delle attività finanziarie e contabili della Associazione. Esso è composto da tre membri nominati dall'Assemblea tra persone di provata esperienza e capacità professionale, di cui uno, (il Presidente) deve essere iscritto al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Collegio dei Revisori resta in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria della Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio, inoltre, ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge ed allo statuto dell'attività della Associazione. I componenti del Collegio dei Revisori possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio.

Art. 11 (Patrimonio e bilancio)

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività da:

- quote e contributi degli associati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubbliche e private;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- erogazioni liberali, lasciti testamentari, eredità e legati;
- ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie, compatibile con le disposizioni di legge e del presente statuto.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo che devono essere approvati dall'Assemblea rispettivamente entro il 31 dicembre e il 30 aprile.

Art. 12

(Scioglimento e devoluzione)

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Deliberato lo scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori.

Il patrimonio che residua dopo la liquidazione è devoluto ad enti che perseguono finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni dell'Assemblea.

Art. 13

(Rinvio)

Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.